

INTRODUZIONE

Questo elaborato scaturisce da una profonda sensibilità rispetto al tema dei reati sessuali, un interesse che è andato sempre di più accrescendo durante la stesura di questo elaborato e che ha innervato in me tanta consapevolezza. In particolare, il cuore di questo lavoro lo rinveniamo nel binomio “vittima vulnerabile” quale, per presunzione ed equivalenza, vi rientrerà la “vittima di violenza sessuale o di genere”.

Per poter meglio muoversi nella lotta alla violenza contro le donne è necessario prendere cognizione di causa, fin da subito, delle radici di questi crimini, senza le quali non si riuscirebbe a predisporre un efficiente ed efficace contrasto.

La violenza di genere nasce con la società stessa. La civiltà greco-romana ha trasmesso alle generazioni future uno schema preimpostato di ruoli di genere. Queste radici così forti e profonde della subordinazione delle donne sono la ragione per la quale, ad oggi, debellare questo fenomeno si prospetta ad essere un lavoro arduo e faticoso.

Il legislatore processuale nazionale ha delineato urgenti e specifiche misure di tutela per le vittime di genere, in risposta alla crescente diffusione del dibattito pubblico contro la violenza sulle donne e in aderenza alle fonti internazionali. Questo arsenale di garanzie è stato concepito per proteggerle sia fuori che all'interno del processo, in modo da evitare una reiterazione del reato ed episodi di vittimizzazione secondaria.

La vittimizzazione secondaria, che rappresenta uno dei massimi problemi legati alla violenza di genere e sessuale e i cui tassi sono infatti particolarmente elevati, si manifesta attraverso il rischio di pregiudizi da parte delle autorità competenti e il rischio di subire ulteriori traumi durante il processo. Per fronteggiare e, con auspicio, disinnescare questa piaga, il legislatore ha adottato vari meccanismi, soprattutto concernenti la fase dell'escussione, per esempio con l'introduzione degli articoli: 351 comma 1-ter e 362 comma 1-bis c.p.p.; 392 comma 1-bis; 398 5-ter e 5-quater c.p.p.; 472 comma 3-bis e 498 4-quater c.p.p.; e 134 comma 4 c.p.p.

Oltre a questo, come si vedrà, sono tanti altri i punti del processo penale che si apprestano ad essere peculiari rispetto a quello “ordinario”: si parla, infatti, di un microsistema processuale differenziato.

Tuttavia, vista la genesi di questi crimini la repressione penale non può e non deve essere l’unica risposta.

CAPITOLO PRIMO

VITTIMA E VULNERABILITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. Una nuova percezione del sistema penale – 1.1 La politica criminale europea in materia di tutela delle vittime – 1.2 La vittimizzazione - 2. Identità e ruolo della vittima nel modello processuale nazionale – 3. Il binomio vittima-vulnerabile europeo - 3.1 Identità della vittima vulnerabile nell’ordinamento nazionale - 3.1.1 La vulnerabilità presunta della vittima di violenza di genere - 3.2 La vittima di “violenza alla persona”.

1. Premessa. Una nuova percezione del sistema penale

Sino alla fine del Secondo conflitto mondiale si tendeva a neutralizzare la vittima del reato¹. Nel 2009 Hassemer scriveva: <<*senza la neutralizzazione della vittima non vi sarebbe neppure lo Stato moderno. La neutralizzazione della vittima del reato comporta (...) il monopolio della violenza da parte dello Stato nell’amministrazione della giustizia penale*>>².

Lo sviluppo della vittimologia³, le battaglie per i diritti civili poste in essere dai “paladini” dei nuovi movimenti culturali radicatisi nel tempo – per esempio, il femminismo o l’antirazzismo specie nordamericani –, nonché gli eventi storici strazianti che hanno segnato la storia europea e mondiale – l’olocausto e la sua vendetta giudiziaria - hanno ridefinito gradualmente il modo di percepire e realizzare la giustizia penale. Questo nuovo approccio sposta il baricentro del processo in direzione e dalla parte della vittima del reato, la quale merita una posizione di rilievo, un’identità, un ruolo e una serie di garanzie proprio a causa della sofferenza subita. Sostanzialmente, viene a configurarsi l’idea che il reato non è solo una lesione dell’interesse collettivo, bensì anche, e soprattutto, una violazione dei diritti individuali della vittima. Così dicendo, le

¹ Per una migliore ricostruzione della “tradizione reocentrica” vedi C. BERNASCONI, *Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?*, in *Criminalia Annuario di scienze penalistiche*, 2022, p. 1 ss.

² W. HASSEMER, *Warum Strafe sein muss. Ein Pladoyer*, Berlino, 2009, trad. italiana *Perché punire è necessario*, Bologna, 2012, p. 233.

³ La vittimologia è quella branca della criminologia che studia gli effetti sociopsicologici che il crimine provoca sulle sue vittime, nonché i vari tipi di rapporto che possono instaurarsi tra il criminale e la vittima. Vedi, per esempio, A. SAPONARO, *Vittimologia, Origini – concetti – tematiche*, Giuffré, Milano, 2004.

scelte politiche e giuridiche devono riflettere il dovere morale di dare una risposta alla sofferenza della persona offesa costruendo uno scudo di protezione e di riconoscimento che non prescinda da una matrice emotiva⁴. Questo dovrebbe essere il pilastro di una legislazione a cui sta realmente a cuore la tutela della vittima di reato.

<<La cultura della vittima>>⁵ deve parte della sua idealizzazione anche agli studi di matrice filosofica condotti sulla vulnerabilità.

Bisogna tenere ben distinti il concetto di “fragilità” da quello di “vulnerabilità”. Il termine “fragilità” evoca l’idea del “frangere”, del “rompere” ed enuncia un campo semantico particolarmente frastagliato. Esso nasce nell’ambito della tecnologia e, prima ancora, della fisica dei materiali. In un tal contesto, il materiale fragile equivale ad un materiale che presenta una bassa resilienza all’urto⁶. Proiettando il concetto in un’area sostanzialmente metaforica, questo s’identificherà con quella situazione per la quale sussistono soggetti che hanno una bassa resistenza all’urto e che, per le loro caratteristiche di ordine psicologico, si espongono alla possibilità di frazione in questo senso.

Il termine “vulnerabilità” confina con la dimensione della “fragilità metaforica”, ma si estende immediatamente perché il concetto di “persona vulnerabile” ha a che vedere con ferite che il soggetto può subire in termini di predisposizione sua propria, per effetto di una qualsiasi aggressione, anche solo di tipo psicologico. Infatti, secondo il pensiero di Paul Ricoeur <<l’homme capable è lo stesso la cui capacità di agire è limitata o impedita>>⁷. L’essere umano, in quanto tale, è un soggetto vulnerabile⁸.

⁴ S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA - H. BELLUTA - M. GIALUZ - L. LUPÁRIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europea e Italia*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2.

⁵ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, in *Dir. pen. e uomo. Criminal law and Human Condition*, 2019, 12, p. 1.

⁶ Cfr. Vocabolario Treccani in www.treccani.it

⁷ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, cit., p. 5.

⁸ A. BALSAMO, *Il profilo europeo*, in AA.VV., *La fragilità della persona nel processo penale*, a cura di G. SPANGHER e A. MARANDOLA, Giappichelli, Torino, 2021, p. 57 scrive <<Qui si situa la “scoperta” della vulnerabilità non più come condizione di eccezione del soggetto egocentrico della tradizione giuridica moderna ma come dato ontologico della vita umana>>.

Affrontare il tema della “vulnerabilità” con riguardo al procedimento penale, però, significa fare riferimento a qualcosa di più specifico. In particolare, viene ivi utilizzato per individuare categorie di soggetti⁹ che evidenziano una predisposizione peculiare a ferirsi, risultando bisognosi di una “cura speciale”. Si tratta di una condizione mutevole. <<Può cambiare nel tempo in ragione di mutamenti che incidano anche soltanto sulla percezione della realtà esterna, da parte della persona interessata>>¹⁰. Di conseguenza risulta impossibile, o per lo meno sfuggente, avere una visione chiara e stabile delle esigenze di quest’ultima.

Sulla base di tale premessa, si può constatare che <<l’ultimo e più rilevante gradino del processo di “rilancio” della vittima>>¹¹ è costituito proprio dalla concretizzazione della necessità di tutelare le “vittime vulnerabili” seguendo un differente e peculiare disegno di tutela penale.

Tuttavia, le scelte di politica penale relative alla vittima – di risposta a questo nuovo orizzonte - realizzate da ciascuno Stato hanno fatto emergere uno scenario disorganico e contraddittorio. Un apparato *freelance* di tutela che mai sarebbe riuscito a sfociare in un’armonizzazione spontanea delle misure a sostegno della persona offesa dal reato e della vulnerabilità. Sarà, infatti, l’Europa ad andare in soccorso dell’evoluzione del diritto in questo campo, finendo col trasformare la vittima nella <<nouvelle étoile de la scène pénale>>¹² e a premere verso una tutela appropriata del vulnerabile.

1.1 La politica criminale europea in materia di tutela delle vittime

L’Europa, nel corso degli anni, ha sempre più accresciuto la sua considerazione nei confronti della vittima, tantoché ad oggi possiamo scorgere una politica

⁹ Si finisce così per distinguere <<le vittime vulnerabili da quelle normali. Su quelle vulnerabili si costruiscono le politiche securitarie mentre rimangono nell’ombra le grandi vittime collettive come quelle del lavoro, dei reati economici e ambientali, per tacere delle vittime dell’immigrazione>>. M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, cit., p. 9.

¹⁰ L. PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, in AA.VV., *La fragilità della persona nel processo penale*, a cura di G. SPANGHER e A. MARANDOLA, cit., p. 428.

¹¹ F. PALAZZO, *Soggetti vulnerabili e diritto penale*, in AA.VV., *La fragilità della persona nel processo penale*, a cura di G. SPANGHER e A. MARANDOLA, cit., p. 92.

¹² A. WYVEKENS, *L’insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la justice de proximité*, Paris, 1997, p. 117.

criminale pluridirezionale. Quattro istanze perseguite dal legislatore europeo¹³. In primo luogo, il potenziamento di uno Stato solidale, che si impegni - intervenendo in prima persona e, talvolta, anche economicamente¹⁴ - a favore della vittima, attenuando il più possibile gli effetti negativi della c.d. vittimizzazione primaria¹⁵. In secondo luogo, l'arricchimento delle facoltà processuali della vittima e la predisposizione di una tutela bidirezionale¹⁶, la quale riesca, da un lato, a riconoscerle la posizione di <<*soggetto attivamente partecipe alle vicende del processo*>>¹⁷ e, dall'altro, ad evitarle la sofferenza di una vittimizzazione secondaria¹⁸. In terzo luogo, la promozione di nuovi strumenti risolutivi del conflitto, posti affianco o in alternativa al classico meccanismo processuale penale, rivolgendo particolare attenzione ai processi di mediazione autore/vittima o a forme di *restorative justice*. Da ultimo, la configurazione di fattispecie incriminatrici forgiate sulla base delle caratteristiche delle vittime¹⁹ e la realizzazione di strumenti, di natura anche extrapenale, volti a prevenire i vari volti della vittimizzazione²⁰. Ne sono un esempio i programmi di sensibilizzazione contro la violenza²¹, le quali possono aiutare a riconoscere i segnali di allarme e a mettere in atto strategie appropriate per prevenire le situazioni di pericolo.

<<In altri termini, la vittima acquisisce un ruolo centrale sotto il profilo sia del diritto penale sostanziale, che si rivolge alle "vittime potenziali", sia del

¹³ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, p. 100.

¹⁴ Cfr. la Convenzione europea sul "risarcimento alle vittime dei reati violenti" emanata dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1983; la direttiva del Consiglio 2004/80/CE emanata il 29 aprile 2004 inerente "l'indennizzo delle vittime di reato".

¹⁵ Per una spiegazione del concetto vedi paragrafo 1.2 di questo Capitolo.

¹⁶ Si veda, per esempio, la Direttiva 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

¹⁷ M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1999, p. 889.

¹⁸ Per una spiegazione del concetto vedi paragrafo 1.2 di questo Capitolo.

¹⁹ Vedi, per esempio, l'art. 38 della Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa "sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", concernente il reato di mutilazione dei genitali femminili.

²⁰ I vari volti della vittimizzazione vengono definiti, per esempio, dalla Raccomandazione CM/Rec(2006)8, del 14 giugno 2006, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'assistenza alle vittime della criminalità.

²¹ Uno degli obiettivi della c.d. Convenzione di Istanbul è quello di istituire una società al rispetto e alla parità di genere.

diritto processuale penale, che si rivolge invece alle “vittime reali”>>²².

Al di là delle diatribe dottrinali che ruotano intorno al “vittimocentrismo” del diritto penale europeo come fonte di creazione di fattispecie incriminatrici²³, è auspicabile ritenere che l’Unione, nell’esercitare le sue competenze penali, riesca a realizzare quell’equilibrio fondamentale che deve sussistere tra istanze di difesa sociale europea, principi democratici dello Stato di diritto e garanzie di diritti individuali. Invece, circa il “vittimocentrismo” come fonte di partecipazione processuale, questo, per potersi bene inserire in un processo penale a vecchio stampo “reocentrico”, dovrebbe riuscire a bilanciare quanto più efficacemente possibile i poteri e la tutela dell’imputato con le garanzie della vittima. Ergo, il potenziamento dei diritti processuali dell’offeso, come quelli di partecipazione-informazione-assistenza-protezione, e l’incremento delle protezioni per le vittime, e soprattutto per quelle c.d. particolarmente vulnerabili, come i minori e le vittime di violenza sessuale, non devono comportare un restringimento delle garanzie di cui gode l’imputato²⁴.

1.2 La vittimizzazione

Le conseguenze che derivano dalla commissione di un reato in capo alla vittima dello stesso sono molteplici ed ognuna di intensità differente. Esistono, infatti, tre tipi di vittimizzazione.

In primo luogo, una *vittimizzazione primaria*, ossia quelle “ferite” che discendono direttamente dall’illecito penale e da circostanze ad esso connesse²⁵. In altri termini, si tratta di tutti quegli <<effetti pregiudizievoli – di natura fisica, psicologica, economica e sociale – prodotti sulla vittima direttamente dal reato>>²⁶. Nell’organismo di quest’ultima, infatti, si potrebbe provocare - di risposta al reato - uno stato di ansia, soffocante e non

²² M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 100.

²³ M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, cit., p. 101.

²⁴ Questa necessità di bilanciamento tra gli interessi della vittima e gli interessi dell’imputato la rinveniamo, per esempio, nella Direttiva 2012/29/UE. Si consulti, in particolare, il Considerando n. 12 di quest’ultima.

²⁵ Per esempio, dall’età e altre caratteristiche della persona offesa, oppure, ancora, dalle modalità di esecuzione del fatto illecito.

²⁶ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, Jovene editore, Napoli, 2015, p. 51.

indifferente, potenzialmente degenerabile in uno *stress psicologico da reato*²⁷.

In secondo luogo, una *vittimizzazione reiterata o la c.d. rivittimizzazione*, ossia quelle conseguenze che si verificano nel momento in cui la persona offesa di un reato ne subisce un altro, dello stesso o di altro “tipo”, in un dato scorcio temporale. Possiamo, quindi, affermare che anche la rivittimizzazione deriva direttamente dal fatto illecito criminoso. In questo caso la vittima va protetta dalle probabili intimidazioni e ritorsioni che l’autore del reato può porre in essere, attraverso misure di protezione²⁸ che per lo più incideranno sul diritto di libertà del reo.

Da questi effetti “diretti” possiamo distinguere gli <<effetti indirettamente connessi al reato>>²⁹, i quali possono anch’essi invalidare la vittima. Si tratta della c.d. *vittimizzazione secondaria o vittimizzazione da processo*, ossia quella “ferita” che l’apparato giudiziario stesso infligge, certe volte inevitabilmente, alla persona offesa. Le vittime, infatti, possono subire un ulteriore danno per effetto delle modalità con cui vengono trattate dagli addetti giudiziari, ove l’approccio di quest’ultimi risulta noncurante e disinteressato della dignità del soggetto leso e del suo equilibrio psichico ed emotivo. La vittimizzazione secondaria si “manifesta” anche per ragioni strutturali processuali: il processo penale ha, materialmente, bisogno della vittima e del suo sapere processuale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore del reato. Se non fosse che, il racconto del “contributo conoscitivo”³⁰ della vittima, per essa stessa, equivale a “morire una seconda volta”. Intorno alla metà degli anni ’90, presso la *Harvard Medical School*, è stato condotto un esperimento sulle

²⁷ Dal 1980 in poi il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* ha qualificato i *posttraumatic stress disorders* come una categoria diagnostica specifica. Vedi, M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 52.

²⁸ M. BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, cit., p. 18: <<Nel caso di rischi di vittimizzazione ripetuta, da intimidazioni o ritorsioni le misure di protezione sono quelle tipiche indicate dal codice di procedura penale (pre-cautelari e cautelari o di sicurezza): eccezionalmente di tipo amministrativo come avviene con l’ammonimento per il reato di atti persecutori>>.

²⁹ M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo?*, cit., p. 53.

³⁰ La Corte Costituzionale nella sentenza del 27 aprile 2018 n. 92 definisce in questi termini il meccanismo di vittimizzazione secondaria: quel processo che tende a far <<rivivere>> alla persona offesa, nonché testimone in causa, <<i>sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto>>. Cfr. Corte Cost., sent. 21/02-27/04/2018 n. 92. Interessante il commento di L. ALGERI, *L’esame del minore al vaglio della consulta: la mobilità del giudice naturale preserva la concentrazione*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, 12, p. 1565 ss.

memorie traumatiche da parte di una *equipe* interdisciplinare, guidata dal medico, neuroscienziato e psicologo *Bessel Van Der Kolk*. Ivi è stato scientificamente provato la seguente: il racconto di un'esperienza violenta tende a farci rivivere quel medesimo trauma, non con la consapevolezza razionale e piena che quell'esperienza appartiene al nostro passato – *ergo*, che non può più ferirci – bensì, percependo le medesime sensazioni di paura provate in quello stesso momento, in quanto non si riesce ad individuare nel tempo nella memoria autobiografica l'evento lesivo.

In questo caso la vittima va protetta *nel* processo e *dal* processo penale stesso, attraverso la predisposizione di istituti giuridici che riescano a tutelare la dignità e l'equilibrio psichico ed emotivo della vittima. Gli istituti che l'ordinamento realizza potrebbero interferire con le garanzie processuali dell'accusato.

Preme ivi evidenziare che la vittimizzazione secondaria non è un fenomeno imperativamente connesso al procedimento penale, in quanto prescinde dall'esistenza dello stesso³¹. Infatti, possono farsi carnefici di questo ulteriore danno anche altre “agenzie del controllo” sia informali – famiglia o amici - che formali, quali, per esempio, i *mass media* o i giornali, nel momento in cui procedono, attraverso l'utilizzo di un certo linguaggio, con una responsabilizzazione e colpevolizzazione della vittima (c.d. *victim blaming*)³².

2. Identità e ruolo della vittima nel modello processuale nazionale

La vittima è il soggetto che ha subito il reato, e visto la mancanza di una definizione normativa in tal senso, la dottrina³³ tende ad associare questo personaggio alla figura della “persona offesa”, disciplinata dal Titolo VI del Libro I del Codice di procedura penale, la quale viene meramente ricondotta tra i soggetti processuali, e non anche tra le parti del processo. I poteri che le vengono attribuiti possiamo distinguerli in: poteri di impulso, i quali si

³¹ Se si svolgerà il procedimento penale ovviamente dovrà essere considerato il rischio di vittimizzazione secondaria della vittima e quest'ultimo potrà manifestarsi anche all'esito della decisione giudiziaria.

³² P. TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in AA.VV., *Donne e violenza. Stereotipi e prassi giudiziarie*, a cura di C. PECORELLA, Giappichelli, Torino, 2021, p. 38.

³³ S. QUATTROCOLO, *Vittima e processo penale: commistione di ruoli e di funzioni*, Riv. It. Med. Leg., 2018, 2, p. 580.

traducono nelle facoltà relative all'attivazione del procedimento penale e al controllo rispetto a talune sue conclusioni; poteri *lato sensu* probatori, ossia di supporto e di sollecitazione alla parte pubblica nell'accertamento dei fatti³⁴.

I primi riguardano la facoltà di dare notizia del reato mediante denuncia alle autorità competenti e il potere di querela. Tramite quest'ultimo il soggetto offeso del reato manifesta la volontà a che si proceda penalmente avverso il fatto di reato che essa ha subito e ciò a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l'autore³⁵. Inoltre, tra i poteri di impulso e di controllo del processo penale occorre ricordare il diritto dell'offeso di opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e la facoltà di opporsi espressamente alla definizione del procedimento penale mediante emissione del decreto penale di condanna.

Circa, invece, i poteri *lato sensu* probatori, durante la fase delle indagini preliminari, la persona offesa può conferire ad un difensore³⁶ un mandato volto a permettergli lo svolgimento di investigazioni difensive, realizzabile per mano di detective privati autorizzati o consulenti tecnici. Per il resto la difesa della vittima può compiere tutta una serie di atti piuttosto penetranti, così come ciò è permesso all'avvocato della persona sottoposta alle indagini³⁷. Infine, in tema di prova la vittima può sollecitare il pubblico ministero affinché richieda l'incidente probatorio (richiesta effettuabile appunto o dal P.M. o dall'indagato, non anche dalla persona offesa ex articolo 393 cpp).

La natura ibrida del soggetto in questione gli permette di vantare diritti

³⁴ L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europea e Italia*, cit., p. 41.

³⁵ P. TONINI, *Lineamenti di Diritto Processuale Penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 304.

³⁶ Il legale della parte civile spesso viene definito dagli avvocati come "patrono", proprio per rimarcare lo status di minor nobiltà processuale in cui versa la vittima di reato rispetto all'accusato. L. LUPARIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europea e Italia*, cit., p. 38.

³⁷ Può, per esempio, assumere dichiarazioni da persone informate sui fatti (con il potere, in caso di rifiuto di rispondere, di ottenere un'audizione alla presenza del pubblico ministero o, addirittura, l'assunzione della relativa testimonianza in incidente probatorio) o, ancora, può accedere ai luoghi di commissione del fatto al fine di documentarne lo stato o effettuare rilievi, previo consenso o autorizzazioni necessarie se si tratta di luoghi non aperti al pubblico. I verbali degli atti di indagine poi potranno essere prodotti in giudizio dall'organo dell'accusa o, direttamente, dal giudice.

risarcitori di natura civilistica³⁸. La persona offesa, quale mero soggetto processuale, una volta conclusesi le indagini preliminari, ha diritto di esercitare l'azione civile all'interno del processo penale costituendosi, appunto, parte civile ed assumendo, in tal modo, il "titolo" di parte processuale³⁹. Questa divaricazione tra la vittima in senso stretto e la parte civile ha portato ad un graduale affievolimento delle facoltà spettanti all'offeso che non abbia subito un danno risarcibile ovvero abbia deciso di rinunciare all'azione civile o, ancora, abbia deciso di domandare il risarcimento in sede propria. Infatti, se non dovesse costituirsi parte civile, la vittima entrerà nel limbo dell'indifferente giuridico una volta iniziato il processo, in quanto godrà di diritti e poteri più limitati⁴⁰.

Ne viene riportato qualche esempio: anzitutto, ai sensi dell'articolo 90 c.p.p., la persona offesa può, in ogni stato e grado del procedimento (con esclusione del giudizio di cassazione) presentare memorie al giudice ed indicare elementi di prova. Tuttavia, questo potere non fa sorgere alcun obbligo in capo all'autorità giudiziaria. Invece, alla parte civile è riconosciuto un vero e proprio diritto alla prova ai sensi dell'articolo 190 c.p.p., all'attuazione del quale si concretizzerà un dovere per il giudice a provvedere. Ancora, solo alla parte civile è riconosciuto il diritto di impugnazione (in relazione alla sua richiesta risarcitoria eventualmente disattesa) ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., e non anche all'offeso, il quale ha solo un potere di sollecitazione del pubblico ministero ex art. 572 c.p.p.

Altra figura che può assumere chi risulta leso dal reato è quello di fonte di

³⁸ G. SPANGHER e L. DELLA RAGIONE, *Codice di procedura penale ragionato*, Neldiritto Editore, VII edizione, p. 171: <<Il reato è un fatto storico che produce in ambito giuridico conseguenze rilevanti, sia dal punto di vista penalistico sia dal punto di vista civilistico (FIANDACA-MUSCO). Invero il reato oltre a costituire un'offesa ad un bene giuridico può provocare in concreto un danno ed in tal caso colui che ha commesso il reato è obbligato a risarcire il danno e, se del caso, a restituire le cose sottratte (art. 185 c.p.) (TONINI)>>.

³⁹ Si vuole ivi precisare che la persona offesa dal reato acquista la qualità di parte del processo anche in altri determinati casi, ossia: quando ha impugnato la sentenza di non luogo a procedere ex art. 428 comma 2 c.p.p; quando è stata condannata alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in qualità di querelante, vista l'assoluzione dell'imputato nei casi di insussistenza del fatto o di non commissione dello stesso da parte dell'imputato, e abbia impugnato la sentenza; infine, nei procedimenti innanzi al giudice di pace quando eserciti i poteri conferiti dagli artt. 21 – 28 d. lgs. 274/200.

⁴⁰ G. TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. LÛPARIA, CEDAM, Padova, 2015, p. 104.